



CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE N. 145/2013 PUBBLICATO NELLA G.U. N.300 DEL 23.12.2013 "INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA", PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015"<sup>1</sup>

**ART. 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, e per l'introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio)**

| Testo del decreto-legge  | Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati |
|--|---|
| 9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:   | 9. <i>Identico:</i>   |
| a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; | a) <i>identica;</i>   |
| <b>b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;</b>  | <i>soppresso</i>  |
| c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;  | c) <i>identica;</i>   |
| d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;   | d) <i>identica;</i>   |
| e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».  | e) <i>identica.</i>   |

*Il comma 9 interviene sul codice civile, e sulle sue disposizioni di attuazione, per quanto concerne la disciplina del condominio degli edifici recentemente novellata dalla legge n. 220 del 2012.*

*Si ricorda che la legge 11 dicembre 2012, n. 220, novellando principalmente il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 1117 e ss.), rappresenta l'approdo di un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più legislature. I principali profili di novità introdotti dalla riforma sono i seguenti:*

*Il decreto-legge integra cinque diversi aspetti della disciplina del condominio. In particolare, la lettera a) del comma 9 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia l'individuazione dei requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché le determinazioni dei criteri, dei contenuti e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica. Si ricorda che l'articolo 25 della legge n. 220 del 2012 ha inserito tra le disposizioni di attuazione del codice civile gli articoli da 71-bis a 71-quater. In particolare, l'articolo 71-bis enumera i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, richiedendo la frequenza a corsi di formazione, iniziale e periodica, in materia di amministrazione condominiale (comma 1, lett. g)); a quanti*

<sup>1</sup> Entrata in vigore del decreto legge: 24/12/2013; la legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno all'entrata in vigore della riforma non è richiesta la formazione iniziale ma è ribadito l'obbligo della formazione periodica (comma 5).*

*La **lettera b)** novellava la disciplina delle maggioranze richieste per l'approvazione delle innovazioni (art. 1120 del codice civile). In particolare, il decreto-legge eliminava le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Conseguentemente, anche per tali innovazioni sarebbe stata necessaria la più elevata maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136 del codice civile (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio). **Durante l'esame presso la Camera dei deputati la lettera b) è stata soppressa.** Viene così ripristinata la situazione preesistente all'entrata in vigore del decreto in conversione.*

*La **lettera c)** novella l'articolo 1130 del codice civile, relativo alle attribuzioni dell'amministratore di condominio, con particolare riferimento all'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari. Il decreto-legge specifica che le annotazioni relative alle condizioni di sicurezza – cui fa riferimento il comma 1, n. 6), del predetto articolo 1130 - sono da intendere esclusivamente come inerenti alle parti comuni dell'immobile.*

*La **lettera d)** interviene sull'articolo 1135 del codice civile, in tema di attribuzioni dell'assemblea dei condomini, con particolare riferimento all'obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori quando l'assemblea provvede in ordine alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni. Il decreto-legge specifica che, se i lavori condominiali devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro stato di avanzamento, l'importo del fondo speciale può non essere pari all'ammontare complessivo dei lavori, bensì ai singoli importi dovuti per le fasi di avanzamento.*

*Infine, la **lettera e)** novella l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale. La legge n. 220 del 2012 è intervenuta su questa disposizione aggiornando la sanzione prevista, portandola da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 200 euro. La novella prevede inoltre una sanzione più elevata in caso di recidiva (fino a 800 euro). L'importo delle sanzioni è versato nel fondo relativo alle spese ordinarie del condominio. Il decreto-legge specifica che all'irrogazione delle sanzioni provvede l'assemblea condominiale con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile (vale a dire - come già visto - con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).*

#### Di seguito i nuovi testi normativi dopo la conversione del decreto legge:

##### Art. 1130 *Attribuzioni dell'amministratore*

I. L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
- 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
- 5) eseguire gli adempimenti fiscali;
- 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza **delle parti comuni dell'edificio**. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
- 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
- 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

- 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

*Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini*

I. Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:

- 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
- 2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
- 3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; **se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.**

II. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

III. L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

*Art. 70*

I. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. **L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice**

**ART. 8 (Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)**

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che **sopprime l'articolo 8** del decreto legge, *il quale recava una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinavano in particolare le clausole contrattuali concernenti la scatola nera, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il divieto di cessione del diritto al risarcimento, nonché le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative, nonché l'introduzione di un termine di decadenza qualora la richiesta di risarcimento non fosse presentata entro tre mesi dal fatto dannoso.*

Conseguentemente, **la Camera ha anche approvato un emendamento soppressivo** dal titolo delle parole "per la riduzione dei premi RC-auto" dal titolo del decreto-legge.

**ART. 10 (Tribunale delle società con sede all'estero)**

| Testo del decreto-legge   | Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati  |
|---|--|
|   | <b>01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano».</b> |
| 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:  | 1. <i>Identico:</i>  |
| a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»; | a) <i>identica;</i>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «<i>1-bis</i>. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:</p> | <p>b) <i>identica</i>:</p>   |
| <p>1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;</p>  | <p>1) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);</p>   | <p>2) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;</p>   | <p>3) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;</p>   | <p>4) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;</p>   | <p>5) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;</p>  | <p>6) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;</p>  | <p>7) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;</p>  | <p>8) <i>identico</i>;</p>   |
| <p>9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di <b>Trento, Bolzano (sezione distaccata)</b>, Trieste, Venezia.».</p>  | <p>9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;</p>  |
|   | <p><b>9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);</b></p>                                |
|   | <p><b>9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento».</b></p> |
| <p>2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.</p>   | <p>2. <i>Identico</i>.</p>   |
| <p>3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.</p>  | <p>3. <i>Identico</i>.</p>   |

*L'articolo 10, tra le misure finalizzate a favorire l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane, propone la concentrazione in capo ad alcune delle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e di corti d'appello - di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 - di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero.*

*Il cosiddetto decreto liberalizzazioni (decreto legge n. 1 del 2012) ha ampliato notevolmente l'ambito di competenza delle vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale che il decreto legislativo n. 168 del 2003 aveva istituito presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. In particolare, oltre a modificarne la denominazione in "sezioni*

specializzate in materia di impresa” e a prevederne la composizione con magistrati dotati di specifica competenza, l'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2012 ha istituito nuove sezioni specializzate in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione che fino ad allora ne erano sprovvisti (si tratta delle sedi di Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento) nonché, in quanto sede di Corte d'appello, presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia; la competenza per il territorio della Valle d'Aosta è stata attribuita al tribunale e alla Corte d'appello di Torino.

Quanto alle controversie attribuite alla competenza del tribunale delle imprese, la riforma ha ampliato la competenza per materia delle sezioni specializzate.

Attualmente, tale competenza (art. 3) riguarda in relazione alle società, la cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa riguarda specifiche controversie relative a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata; società per azioni europee (SE) di cui al Reg. (CE) n. 2157 del 2001, società cooperative europee (SCE) di cui al Reg. (CE) n.1435 del 2003, le “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero”, nonché le società da queste controllate o che le controllano. Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto: rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; il trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 bis del codice civile; le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; i rapporti riguardanti le società controllate, le società esercitanti l'attività di direzione e coordinamento in base a contratti o clausole e le società cooperative costituite in gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-septies del codice civile).

La competenza per materia del tribunale delle imprese comprende, infine, anche rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società sopraindicate ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

Il decreto legge ora convertito dispone la concentrazione in capo ad alcune delle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e di corti d'appello - di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 - di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, secondo nuovi criteri di competenza territoriale.

Quanto alla competenza per territorio, l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 168 del 2003 stabilisce che le indicate controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione (i tribunali circondariali) sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni presso tribunali e corti d'appello non capoluoghi regionali sono attribuite le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corti d'appello.

Si ricorda che già il decreto legge n. 69 del 2013 (cd. decreto del fare) aveva tentato di introdurre una disposizione - poi espunta in sede di conversione - che concentrava in via esclusiva presso 3 sole sedi di uffici giudiziari - i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli - tutte le cause civili in cui erano parti società estere non aventi sedi stabili in Italia.

**Con modifica approvata dalla Camera è stato inserito un comma 01** recante novella al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Scopo della modifica proposta, che incide sull'articolo 1, comma 1-bis, è l'istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche, sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano.

L'articolo 10, **comma 1**, del decreto legge in conversione, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003:

Il **comma 2** dell'articolo 10 reca una disposizione transitoria secondo cui la competenza delle sezioni specializzate prevista dall'articolo 10 si radicherà per i giudizi civili instaurati a decorrere dal 22 febbraio 2014 (ovvero 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto legge).

Il **comma 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria.